



**COMUNE DI TOANO**

Provincia di Reggio Emilia

**DELIBERAZIONE N° 5**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 20,30 in Toano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti		N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.				Giust.	Ingiust.
1	Volpi Vincenzo	X			8	Ruffaldi Roberta	X		
2	Benassi Carlo	X			9	Costi Alberto	X		
3	Albertini Massimo	X			10	Costi Andrea	X		
4	Redeghieri Danilo	X			11	Malvolti Andrea		X	
5	Paglia Sergio	X			12	Maioli Milena	X		
6	Giorgi Michele	X			13	Manini Antonio Domenico	X		
7	Canovi Vittorina	X							

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Marilia Moschetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Volpi Vincenzo – Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Paglia Sergio – Giorgi Michele – Maioli Milena

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, disciplinanti l'imposta municipale propria;

**DATO ATTO** che nello specifico l'art. 13 del D.L. 201/2011, qualifica come abitazione principale "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e come pertinenze della abitazione principale "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

**DATO ATTO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata *da norme statali* per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali *deliberazioni*, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, *hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione* entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote *si intendono prorogate* di anno in anno";

**VISTI :**

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha prorogato al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 con il quale tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;



**RICHIAMATA** inoltre la legge di stabilità per l'anno 2016 ( Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) che ha introdotto ulteriori innovazioni in materia di IMU prevedendo in particolare le seguenti nuove ipotesi di riduzione:

- imposta ridotta al 75% (ossia riduzione del 25% dell'imposta dovuta in base all'aliquota deliberata dal comune) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (novellato art. 13, comma 6 bis, DL. 201/2011 );
- base imponibile ridotta al 50% per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale purché ricorrano tutti i seguenti ulteriori requisiti:
  - il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
  - il comodato deve essere registrato (novellato art. 13, comma 3, lett. 0a) DL. 201/2011);

**CONSIDERATO** inoltre che sempre la legge di stabilità per l'anno 2016 ( Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha introdotto importanti innovazioni anche in materia di TASI quale in primis l'abolizione del tributo sulla abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, eccezion fatta per le abitazioni di lusso (ossia classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), prevedendo altresì la esclusione dal tributo per l'occupante (conduttore o comodatario) non proprietario che utilizza l'immobile come abitazione principale;

**DATO ATTO**, pertanto, che nel Comune di Toano non vi sono fattispecie da assoggettare al tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC) per l'anno 2016 in quanto assoggettate a Tasi solo abitazione principale e relative pertinenze;

**RICHIAMATO** l'art. 9-bis comma 1 del D.L. 28.03.2014 n.47 convertito nella L. 80/2014 (*A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*) ed il successivo comma 2 il quale prevede inoltre che la Tari e la Tasi sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di C.C. n. 33 del 04/07/2015, con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) e n. 34 del 04/07/2015, con la quale sono state determinate per l'ANNO 2015 le ALIQUOTE e detrazioni per l' "IMU";
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 04/07/2015, con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" e n. 36 del 04/07/2015, con la quale sono state determinate per l'ANNO 2015 le ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI";
- la deliberazione di G.C. n. 50 del 25/06/2015 con la quale in tema d'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), è stato stabilito il VALORE UNITARIO DELLE AREE FABBRICABILI CLASSIFICATE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 (come novellato da ultimo dall'art.1 c.10 L. 208/2015) che prevede che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2013 i regolamenti dell'imposta municipale propria debbono essere inviati esclusivamente per via telematica, tramite il portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico individuato dalla legge;
- il versamento della prima rata è eseguito (entro il 16/06/2016) sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16/12/2016) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre;

**CONSIDERATO** che:

- una rilevante quota del gettito IMU comunale (euro 215.055,87), come da prospetto spettanze Ministero delle Finanze (A2), viene trattenuta dallo stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale che solo in minima parte viene poi ridistribuito al comune sulla base di criteri che dovranno essere fissati con apposito DPCM;
- ai sensi dell'art. 1, comma 17, lettera c) L. 208/2015 è stata fissata per l'anno 2016 la data di scadenza del 30 aprile 2016 per l'emanazione del DPCM sui criteri di formazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale;

**VISTO** l'attuale quadro normativo che, oltre alla detassazione TASI, non permette l'aumento delle aliquote IMU da parte dell'Amministrazione Comunale;

**DATO ATTO** che la manovra in esame comporta un gettito presunto (al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il predetto Fondo Solidarietà Comunale e comprensivo dell'incremento entrate IMU per variazione quota di alimentazione Fondo di Solidarietà Comunale per effetto esenzione TASI) pari a complessivi €1.093.688,83;

**RICHIAMATO** il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - , ai sensi del quale sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, *nonché* gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, *destinati esclusivamente ai compiti istituzionali*. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste



dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**VISTE**, altresì, le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 n.147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718, ai sensi dei quali, tra l'altro, sono esenti dall'imposta:

- le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- è considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- è considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;
- gli alloggi sociali (decreto Min.Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.

**VISTO** il D.Lgs.n.267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**CON** la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n. 12
- votanti n. 12
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 3 (Sigg.ri Costi Andrea, Maioli Milena e Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza consiliare "Lista Civica Toano Virtuosa")

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate;

**1 - Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2016:**

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9	0,56%
TUTTI I RESTANTI IMMOBILI	1,04%
AREE FABBRICABILI	1,04%

**2 - DI CONFERMARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2015:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (nelle sole categorie catastali A/1-A/8-A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si detraggono inoltre €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella abitazione medesima.

**3 - DI DARE ATTO** che la legge n. 208/2015 ha introdotto nuove ipotesi di agevolazione per le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta di primo grado e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 (purché ricorrano tutte le rigorose condizioni dettate rispettivamente dal comma 10 e dal comma 53 della legge medesima);

**4 - DI DARE ATTO** che non vi sono fattispecie di immobili da assoggettare al tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC) per l'anno 2016, per le motivazioni specificate in premessa;

**5 - DI STABILIRE** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;

**6 - DI DARE ATTO** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina IMU e TASI si rimandano ai Regolamenti in vigore ed alla normativa nazionale in materia;

**7 - DI INCARICARE** l'ufficio tributi dell'Ente ad effettuare ogni adempimento conseguente al presente atto.

**Attesa l'urgenza**, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n. 12
- votanti n. 12
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 3 (Sigg.ri Costi Andrea, Maioli Milena e Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza consiliare "Lista Civica Toano Virtuosa")

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Sul presente atto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il Responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dr. Luciano Spadazzi*

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Volpi Vincenzo)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Moschetta dr.ssa Marilia)

La presente deliberazione viene pubblicata il 5 MAG 2016 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 20 MAG 2016 del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 306

IL SEGRETARIO  
(Moschetta dr.ssa Marilia)

Per copia conforme .....

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
(Moschetta dr.ssa Marilia)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, \_\_\_\_\_

Visto: IL SINDACO  
(Volpi Vincenzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Moschetta dr.ssa Marilia)

Per copia conforme

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Moschetta dr.ssa Marilia)